



Circolare Speciale **35/2021**

Decreto lavoro e imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.06.2021, n. 155, il [D.L. 30.06.2021 n. 99](#), recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, in vigore dal 30.06.2021. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Cashback

Art. 1, cc. 1-9

- Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (D.Mef 24.11.2020, n. 156) è **sospeso per il semestre 1.07.2021 - 31.12.2021**.
- Il programma si applica per i semestri:
 - a) **1.01.2021 - 30.06.2021;**
 - b) **1.01.2022 - 30.06.2022.**
- I **rimborsi speciali** (super cashback) relativi ai citati semestri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono erogati, rispettivamente **entro il 30.11.2021 ed entro il 30.11.2022**, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.
- Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l'aderente può presentare **reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento**. Per quanto concerne i 2 semestri per i quali vige il programma, di cui ai precedenti punti a) e b), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire **dal 15° giorno successivo al termine dei periodi medesimi, ed entro rispettivamente il 29.08.2021 e il 29.08.2022**. Consap decide il reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma **entro 30 giorni** a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.
- L'attribuzione dei rimborsi del cashback avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla precedente lettera a) e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera b). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è **proporzionalmente ridotto**.
- L'attribuzione del rimborso speciale (super cashback) avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui alle precedenti lettere a) e b). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è **proporzionalmente ridotto**.
- Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
- Successivamente al 30.06.2021, il Ministero dell'Economia effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Crediti d'imposta pagamenti elettronici

Art. 1, c. 10, 11

- Per le **commissioni maturate nel periodo dal 1.07.2021 al 30.06.2022**, il credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, di cui all'art. 22, c. 1 D.L. 124/2019, è **incrementato al 100%** (dal 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico **collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi** (di cui all'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015) ovvero **strumenti di pagamento evoluto** (che consentono l'invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di cui all'art. 2, c. 5-bis D.Lgs. 127/2015).
- Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, **tra il 1.07.2021 e il 30.06.2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono **forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi** (di cui all'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
- Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di **160 euro**, nelle seguenti misure:
 - a) **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro;**
 - b) **40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;**
 - c) **10%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.**
- Ai medesimi soggetti che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di **320 euro**, nelle seguenti misure:
 - a) **100%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro;**
 - b) **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di **ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;**
 - c) **40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di **ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.**
- I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997), successivamente al sostenimento della spesa e devono essere **indicati nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli **aiuti de minimis**.

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

Art. 2

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al **31.08.2021**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**.
- Nel 2020 e fino al **31.08.2021**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter Dpr 602/1973).
- Sono sospesi fino al **31.08.2021** anche gli **obblighi di accantonamento** derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- Limitatamente all'anno **2021**, i comuni **approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva**, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 31.07.2021**. **Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30.06.2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.**

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria settore aereo

Art. 4, c. 1

- Dal **30.06.2021** e fino al **31.12.2021**, la **proroga di 6 mesi** di cui all'art. 44, c. 1-bis D.L. 109/2018 può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del Lavoro, **anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo** (di cui all'art. 94, cc. 2 e 2-bis D.L. 18/2020), nel limite di risorse stanziato per il 2021 e il 2022.

Trattamento ordinario di integrazione salariale Covid settore moda

Art. 4, cc. 2-7

- I datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche **Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15**, che, a decorrere **dalla data del 1.07.2021**, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in **forza alla data del 30.06.2021**, domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** (di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020) per una **durata massima di 17 settimane** nel periodo compreso **tra il 1.07.2021 e il 31.10.2021**.
- Per i trattamenti concessi **non è dovuto alcun contributo addizionale**.
- Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'art. 8, cc. 3-6 D.L. 41/2021.
- Ai datori di lavoro **resta precluso fino al 31.10.2021 l'avvio delle procedure di licenziamento** di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- **Fino alla medesima data**, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** e restano, altresì, sospese le procedure in corso ex art. 7. L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 C.C. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- A detti lavoratori è **comunque riconosciuto il trattamento NASpl** (art. 1 D.Lgs. 22/2015).
- Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di risorse stanziato; l'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga

Art. 4, c. 8

- Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise, ai datori di lavoro privati che **sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di risorse stanziato per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 D.Lgs. 148/2015, per un **massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021**.
- L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
- Ai datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale **resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento** di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la **facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 C.C. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- A detti lavoratori è **comunque riconosciuto il trattamento NASpl** (art. 1 D.Lgs. 22/2015).
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

Art. 4, cc. 11, 12

- È istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
- Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di **progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale** per i quali è programmata una **riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%**, calcolata in un periodo di **12 mesi**, nonché ai **percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)**.
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Neutralizzazione trattamenti Covid

Art. 4, c. 13

- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi dell'art. 19, c. 1 D.L. 18/2020, con effetto dal 1.01.2021, non sono più neutralizzati ai fini delle successive richieste, pur non essendo in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2 (durata massima complessiva), 12 (durata CIGO), 29, c. 3 (durata assegno di solidarietà FIS), 30, c. 1 (durata assegno ordinario fondi di solidarietà) e 39 (norme applicabili ai fondi di solidarietà) D.Lgs. 148/2015.

Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini

Art. 5

- Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'art. 2, c. 4 D.L. 69/2013, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate **in data antecedente al 1.01.2021** per le quali sia stata **già erogata** in favore delle imprese beneficiarie **almeno la 1^a quota di contributo**, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad **erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione**, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Entrata in vigore

Art. 8

- Il D.L. 99/2021 è in vigore **dal 30.06.2021**.